CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 59-quater

Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare.

Versione in vigore dal 23 aprile 2008, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	V — Accesso all'attività di riassicurazione
Capo	II — Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-59-quater-attivita-in-regime-di-prestazione-di-servizi-in-un-altro-stato-membro/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it